

TAR Palermo - Sentenza 26/02/2009 n. 416
d.lgs 163/06 Articoli 20 - Codici 20.1

Il servizio di cassa oggetto dell'addendum, in quanto riconducibile all'allegato II A (cat. 6) del d. lgs. 163/2006, all stregua dell'art. 20, comma 2, del medesimo d. lgs. è soggetto, quanto alla scelta del contraente, alla disciplina dell'evidenza pubblica portata dal capo III del codice dei contratti. L'allegato II A, cat. 6, lett. b) individua i "servizi bancari e finanziari" (ad esclusione dei contratti dei servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, nonché dei servizi forniti da banche centrali). A sua volta l'art. 19, primo comma, lett. d), del d. lgs. 163/2006 esclude dall'ambito applicativo del codice dei contratti pubblici i contratti "concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, in particolare le operazioni di approvvigionamento in denaro o capitale delle stazioni appaltanti, nonché i servizi forniti dalla Banca d'Italia". Il servizio oggetto dell'addendum e nel provvedimento impugnato, qualificabile come "servizio bancario" in quanto reso da un'impresa bancaria (ed avente ad oggetto attività di sua esclusiva pertinenza), non rientra in alcuna delle menzionate esclusioni.